



***ESTRATTO DALLE NORME DIOCESANE PER LA RIPRODUZIONE  
DEI BENI CULTURALI DI PROPRIETÀ ECCLESIASTICA***

**1. Il patrimonio ecclesiastico e la normativa canonica e civile in materia di beni culturali**

Il complesso dei Beni Culturali di proprietà della Chiesa veneziana costituisce un patrimonio di carattere storico, artistico e religioso di notevole interesse e valore, che il Patriarcato di Venezia intende valorizzare. In particolare questo patrimonio richiede il rispetto delle norme ecclesiastiche, indicate nei documenti della Conferenza Episcopale Italiana (*Norme* del 1974 e *Orientamenti* del 1992), e delle direttive della Pontificia Commissione per i Beni Culturali della Chiesa.

Inoltre, nel favorire la collaborazione tra la Chiesa e la Pubblica Amministrazione, nel rispetto dell'Accordo di Revisione del Concordato firmato nel 1984, e dell'Intesa per i Beni Culturali del 1996, il Patriarcato di Venezia accoglie e fa proprie le norme statali relative alla tutela del patrimonio storico-artistico.

**1.1.** Riconoscendo che la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico-artistico viene attuata anche attraverso la riproduzione e la diffusione dell'immagine delle opere, il Patriarcato di Venezia intende disciplinare le riproduzioni attraverso questa normativa, che promuove un corretto uso delle immagini nel rispetto dello specifico valore religioso (liturgico, biblico e teologico tradizionale) che le caratterizza.

**1.2.** La documentazione fotografica realizzata dal Ministero per i Beni Culturali e Ambientali attraverso le Soprintendenze per la catalogazione e la tutela è da considerarsi ad uso interno del Ministero e dei suoi organi per i propri scopi istituzionali, pertanto non è soggetta ad autorizzazione (eccetto la concessione o commissione a terzi delle immagini). Un eventuale uso diverso delle immagini d'archivio dovrà essere autorizzato nel rispetto della presente normativa e potrà essere autorizzato previa la consegna di copia delle stesse immagini alla Diocesi nel rispetto delle circolari ministeriali ed ecclesiastiche che regolano l'attività di inventariazione dei beni culturali ecclesiastici.

**1.3.** Tale normativa sarà applicata per tutti i beni di proprietà ecclesiastica. In un'epoca in cui la riproduzione con ogni tipo di tecnologia può consentire una diffusione planetaria in tempo reale delle immagini delle opere d'arte e dei beni culturali, le norme qui presentate hanno l'obiettivo di verificarne l'inserimento in contesti adeguati, di valorizzarne una lettura il più possibile completa, di contestualizzarne il significato religioso.

**1.4.** I soggetti responsabili del patrimonio e del suo uso sono in primo luogo il Vescovo diocesano e suoi delegati, nonché i responsabili *pro-tempore* degli Enti ecclesiastici proprietari. La verifica dell'applicazione della disciplina circa l'uso e la tutela dei Beni Culturali è pertanto compito primario dell'Ordinario e degli Uffici competenti, che potranno far valere i loro diritti anche in sede legale.

**2. Norme per le riproduzioni dei beni culturali ecclesiastici**

La Curia Patriarcale di Venezia rilascia le autorizzazioni alla riproduzione delle immagini di beni culturali ecclesiastici attraverso l'Ufficio per i Beni Culturali e Edilizia di Culto, sentito il parere dei responsabili dei beni in oggetto ed in seguito alla valutazione del carattere dell'iniziativa. A norma delle leggi canoniche e civili tali riproduzioni potranno essere utilizzate solo nell'ambito del progetto presentato, salvo ulteriori autorizzazioni. Anche ogni ristampa o riedizione deve essere autorizzata con analoga procedura.

Le norme sotto elencate si riferiscono all'utilizzo delle immagini nelle riproduzioni fotografiche, video, cinematografiche, televisive e digitali, e in ogni altra forma possibile. L'autorizzazione regola l'utilizzo delle riproduzioni nell'ambito di progetti editoriali e di divulgazione e diffusione, compreso l'utilizzo nelle reti informatiche e nei mass-media.

**2.1. Riproduzioni a scopo commerciale.** Per le riproduzioni inserite in progetti editoriali o in produzioni di altra natura (quali produzioni di locandine, manifesti o altre forme pubblicitarie che raffigurino beni culturali di proprietà ecclesiastica), l'autorizzazione alla riproduzione è necessaria sia per le riprese *ex novo* che per le immagini già esistenti; essa viene concessa su presentazione dettagliata del progetto editoriale da parte dell'autore o dell'editore.

### **2.1.1. Gli interessati devono pertanto specificare:**

- scopo e caratteristiche dell'iniziativa editoriale;
- soggetti e autori delle opere da riprodurre (da indicare dettagliatamente);
- strumentazione e supporti sui quali verrà eseguita la riproduzione;
- valore commerciale del prodotto;
- numero di copie previste;
- autore delle riproduzioni;
- la data (da concordare) in cui si intendono effettuare le riprese.

**2.1.2.** Gli autori delle immagini sono tenuti a cedere al Patriarcato di Venezia una riproduzione digitalizzata di ciascuno scatto effettuato, e a sottoscrivere una liberatoria che garantisca al Patriarcato il libero utilizzo di quanto consegnato.

**2.1.3.** Dovrà essere chiaramente espressa sulle pubblicazioni la proprietà del bene e l'autorizzazione alla riproduzione concessa dall'Ufficio Beni Culturali del Patriarcato di Venezia.

**2.1.4.** La concessione sarà inoltre subordinata al versamento di un adeguato deposito cauzionale, che sarà restituito dopo la consegna di tre copie omaggio di ogni produzione/pubblicazione (o quant'altro fosse richiesto). Restano a carico dei richiedenti le eventuali spese del personale di sorveglianza, i consumi e ogni altro onere che grava sull'ente responsabile dell'opera per ogni ripresa effettuata. Ottenuta l'autorizzazione, i richiedenti potranno contattare direttamente il responsabile del bene per concordare gli appuntamenti.

**2.1.5.** Entro sei mesi dalla concessione tutto il materiale (le tre copie omaggio e copia di ogni scatto effettuato o quant'altro richiesto) dovrà essere consegnato all'Ufficio Beni Culturali, che provvederà a restituire il deposito cauzionale.

**2.1.6.** Qualora trascorsi i sei mesi il richiedente non soddisfi le disposizioni indicate all'articolo 2.1.5, ovvero non comunichi a mezzo raccomandata a/r o pec riguardo lo stato dei lavori, il deposito sarà incamerato e la concessione re- vocata. L'Ufficio si riserva inoltre ogni azione concessa fino ad adire alle vie legali.

**2.2. Riproduzioni per ragioni di studio** (omissis)

**2.3. Riproduzioni a scopo divulgativo.** (omissis)

*Norme emanate a Venezia, il 2 gennaio 1998 dall'Ordinario diocesano*

### **Avvertenze sul deposito cauzionale e le spese di assistenza alle riprese**

Per l'autorizzazione alla ripresa concessa a scopo commerciale (art.2.1.) il deposito cauzionale ammonta a € **130,00** (fino ad un massimo di 10 scatti). Nel caso fosse necessario un controllo alle riprese dovrà essere garantita dai richiedenti la presenza di personale di assistenza alle riprese.

A tale somma vanno aggiunti € **5,00** per contributi di segreteria.

L'importo potrà essere versato utilizzando il c/c bancario intestato a:

**DIOCESI PATRIARCATO DI VENEZIA, San Marco 320/A-30124 Venezia**  
**Banco San Marco – Gruppo Banco Popolare:**  
**IT 92 Y 05034 02070 000000009317      SWIFT: BAPPIT21709**  
**indicando nella causale "Deposito cauzionale U.B.C."**

La contabile del bonifico andrà inviata via mail a [promozione@patriarcatovenetia.it](mailto:promozione@patriarcatovenetia.it).

La restituzione del deposito avverrà secondo quanto stabilito dalle **NORME** (ARTT. 2.1.5., 2.2.2., 2.3.4.), dopo la consegna del materiale entro 6 mesi dalla concessione dell'autorizzazione.

**RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA RIPRODUZIONE DI IMMAGINI  
DI BENI CULTURALI ECCLESIASTICI**

Il Richiedente.....  
 indirizzo..... città.....  
 n° telefonico ..... email.....

**inoltra domanda**

☐ **per effettuare riprese ex novo:**

☐ Fotografiche    ☐ Cinematografiche    ☐ Televisive    ☐ Video    ☐ Altro.....

Nome e n° telefonico dell'autore: .....  
 nei giorni .....

☐ **per utilizzare riprese già esistenti presso l'archivio di:**

.....

dei seguenti soggetti:

1. Chiesa:.....  
 Titolo e autore dell'opera da riprodurre:.....
2. Chiesa:.....  
 Titolo e autore dell'opera da riprodurre:.....
3. Chiesa:.....  
 Titolo e autore dell'opera da riprodurre:.....
4. Chiesa:.....  
 Titolo e autore dell'opera da riprodurre:.....
5. Chiesa:.....  
 Titolo e autore dell'opera da riprodurre:.....

**Scopo e utilizzo delle immagini:**

☐ impiego commerciale (cataloghi mostre, documentari e film)      ☐ Altro.....

**Titolo del progetto:** .....

**autore e/o curatore del progetto:** .....

**editore:** .....

**Numero di copie previste e valore commerciale dell'opera:** .....

*Il richiedente allega una descrizione dettagliata della produzione.*

**Il richiedente si impegna al rispetto della normativa diocesana vigente ed in particolare:**

- all'uso delle immagini in modo conforme al valore storico artistico e religioso dei soggetti ripresi.
- a versare il deposito cauzionale previsto (anticipandone la contabile via mail), che gli sarà restituito dopo la consegna di 3 copie omaggio della produzione e copia delle immagini.
- a cedere al Patriarcato di Venezia una riproduzione digitalizzata di ciascuno scatto utilizzato e a far sottoscrivere all'autore delle immagini una liberatoria che garantisca al Patriarcato il libero utilizzo di quanto consegnato.
- a specificare chiaramente sulle pubblicazioni/produzione la proprietà del bene riprodotto e l'autorizzazione alla riproduzione concessa dall'Ufficio Beni Culturali.
- a rimborsare le eventuali spese di sorveglianza, consumi e ogni altro onere che grava sull'ente responsabile delle opere per ogni ripresa effettuata.
- a contattare direttamente il responsabile del bene per concordare gli appuntamenti, una volta ottenuta l'autorizzazione.
- a contattare l'Ufficio per ogni ulteriore utilizzo dell'immagine non previsto dall'autorizzazione.

Il richiedente

.....

(firma)

.....

(data)